

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CLXXIX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	2682	MINELLA MOLINARI ANGIOLA ed altri: Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, per quanto concerne il finanziamento degli Enti comunali di assistenza. (4295);	
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	2682	VIGORELLI ed altri: Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, concernente i fondi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. (4322). . . . .	2684
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Senatore BERGAMASCO: Ordinamento della guardia di finanza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (4614) . . . . .	2682	PRESIDENTE . . . . .	2684, 2688, 2689, 2690, 2692, 2693, 2695
PRESIDENTE . . . . .	2682	PIRASTU . . . . .	2686
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	2687
Abolizione del fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (4609, 4609-bis);		AMADEO ALDO . . . . .	2686, 2688, 2689, 2690, 2693
CALABRO' ed altri: Revisione del sovrapprezzo in favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli. (2285);		VIZZINI . . . . .	2688, 2689
VIGORELLI ed altri: Aumento del contributo straordinario dello Stato per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. (Urgenza). (4235);		BIMA . . . . .	2689
		ANGELINO PAOLO . . . . .	2690
		FOLCHI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> . . . . .	2690
		RAFFAELLI . . . . .	2694
		<b>Proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>	
		Senatore RICCIO: Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende di mezzi meccanici dei porti. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (4597);	
		TROMBETTA: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione conseguiti dagli enti autonomi portuali e reinvestiti in costruzione, miglioramento e manutenzione di opere ed attrezzature portuali. (802);	

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1963

	PAG.
DURAND DE LA PENNE: Modifica del secondo comma dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti il Consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801. (1305);	
ROMANO BRUNO: Esenzione fiscale a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli. ( <i>Urgenza</i> ). (2841);	
COLASANTO ed altri: Esenzione fiscale a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli. ( <i>Urgenza</i> ). (2876) . . . . .	2695
PRESIDENTE . . . . .	2695
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore JANNUZZI: Modifiche all'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. ( <i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (3079) . . . . .	2695
PRESIDENTE . . . . .	2695, 2696
RUSSO VINCENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	2696
FRANCAVILLA . . . . .	2696
Senatore SPAGNOLLI: Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore degli Istituti ospedalieri di Verona e per il prezzo di lire 9 milioni due fabbricati demaniali dello Stato, situati in Verona. ( <i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (4590) . . . . .	2696
PRESIDENTE . . . . .	2696, 2697
PATRINI, <i>Relatore</i> . . . . .	2696
ANGELINO PAOLO . . . . .	2697
BIMA. . . . .	2697
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2697

**La seduta comincia alle 17,40.**

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Marzotto e Terragni.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Bersani è sostituito dal deputato Amadeo Aldo. Comunico inoltre che intervengono alla seduta, senza voto deliberativo, a loro richiesta, i deputati Pirastu e Francavilla.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bergamasco: Ordinamento della Guardia di finanza (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4614).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bergamasco: « Ordinamento della Guardia di finanza », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta dell'8 febbraio 1963.

Farò io stesso una breve relazione. In sostanza si tratta di aumentare i ruoli organici del Corpo della Guardia di finanza di 76 posti nel ruolo ufficiali tenuto conto dei sempre più vasti servizi che si sono determinati anche a seguito del lavoro di ispezione e di controllo che richiede un notevole dispendio di lavoro e di tempo per l'acquisizione di tutti gli elementi che devono essere forniti all'autorità competente. Sulla proposta di legge il Senato e precisamente la V Commissione permanente del Senato ha già espresso il suo assenso.

Dichiaro aperta la discussione generale; poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

I ruoli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle tabelle A e B allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

**ART. 2.**

All'onere derivante dagli aumenti d'organico stabiliti dalla presente legge, previsto in lire 16.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63 ed in lire 269.978.364 per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte con le disponibilità derivanti dalle riduzioni previste negli organici dei tenenti e sottotenenti e dei finanzieri ed allievi finanzieri.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1963

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica,

salva la diversa decorrenza stabilita nell'annessa tabella *B* per l'attuazione dei ruoli organici.

(È approvato).

Do lettura delle tabelle *A* e *B* che, successivamente, non essendovi osservazioni, porrò in votazione.

TABELLA A

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE  
DEL CORPO DELLA GUARDIA  
DI FINANZA

GRADO	Numero dei posti in organico dalla data di entrata in vigore della legge
<b>UFFICIALI:</b>	
Generale di Divisione . . . . .	3
Generale di Brigata . . . . .	9
Colonnello . . . . .	28
Tenente colonnello . . . . .	110
Maggiore . . . . .	130
Capitano . . . . .	380
Tenente e Sottotenente . . . . .	500
<b>SOTTUFFICIALI:</b>	
Aiutante di battaglia e Maresciallo maggiore . . . . .	1.350
Maresciallo capo . . . . .	1.400
Maresciallo ordinario . . . . .	1.700
Brigadiere e Vice brigadiere . . . . .	5.500
<b>TRUPPA:</b>	
Appuntato . . . . .	3.800
Finziere e allievo finziere . . . . .	25.570

TABELLA B

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE  
DEL CORPO DELLA GUARDIA  
DI FINANZA

GRADO	Numero dei posti in organico dal 1° luglio 1964
<b>UFFICIALI:</b>	
Generale di Divisione . . . . .	3
Generale di Brigata . . . . .	10
Colonnello . . . . .	30
Tenente colonnello . . . . .	130
Maggiore . . . . .	140
Capitano . . . . .	400
Tenente e Sottotenente . . . . .	500
<b>SOTTUFFICIALI:</b>	
Aiutante di battaglia e Maresciallo maggiore . . . . .	1.350
Maresciallo capo . . . . .	1.400
Maresciallo ordinario . . . . .	1.700
Brigadiere e Vice brigadiere . . . . .	5.500
<b>TRUPPA:</b>	
Appuntato . . . . .	3.800
Finziere e allievo finziere . . . . .	25.570

(Sono approvate).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Abolizione del fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4609 e 4609-bis); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Calabrò ed altri: Revisione del sovrapprezzo in favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli (2285); Vigorelli ed altri: Aumento del contributo straordinario dello Stato per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (4235); Minella Molinari Angiola ed altri: Modifica del regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614 per quanto concerne il finanziamento degli Enti comunali di assistenza (4295); Vigorelli ed altri: Modifica dell'articolo 2 del regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, concernente i fondi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (4322).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 febbraio 1963, e delle proposte di legge: dei deputati Calabrò, Servello, Grilli Antonio, Delfino, Spadazzi e Getter Wondrich: « Revisione del sovrapprezzo in favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale sui biglietti di ingresso ai pubblici spettacoli »; dei deputati Vigorelli, Montini, Leone Raffaele, Bensi: « Aumento del contributo straordinario dello Stato per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza »; dei deputati Minella Molinari Angiola, Carrassi, Raffaelli, Guidi, Vestri e Viviani Luciana: « Modifica del regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, per quanto concerne il finanziamento degli enti comunali di assistenza »; dei deputati Vigorelli, Montini, Leone Raffaele, Bensi: « Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge

25 aprile 1938, n. 614, concernente i fondi per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza ».

Al disegno di legge n. 4609 va unito il disegno di legge n. 4609-bis in quanto per successiva comunicazione del Senato della Repubblica 10 febbraio 1963, l'articolo 5 del disegno di legge a seguito di correzione di errori di stampa è differentemente formulato rispetto all'articolo 5 di cui al disegno di legge n. 4609.

Devo dire subito, onorevoli colleghi, che, insieme al disegno di legge, ho sentito di dover iscrivere all'ordine del giorno anche le quattro proposte di legge, che sono state recentemente deferite alla nostra Commissione in sede legislativa. Poiché tali proposte vertono su materia analoga a quella trattata dal disegno di legge 4609, a norma di Regolamento, devono essere abbinata nella discussione. Ritengo, comunque, necessario far presente che occorre assumere come base per la discussione degli articoli, il testo del disegno di legge.

In ordine alle proposte di iniziativa parlamentare dovrei far notare, pregiudizialmente, i seguenti rilievi.

Circa la proposta n. 2285, di iniziativa degli onorevoli Calabrò e altri, si può ritenere che debba considerarsi ormai superata dal disegno di legge governativo approvato dal Senato che comporta un'ampia riforma e revisione delle norme in essa richiamate.

Circa la proposta n. 4235 d'iniziativa degli onorevoli Vigorelli e altri, essa prevede che sia aumentato di 5 miliardi lo stanziamento del capitolo 170 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1962-63 destinandolo all'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

Debbo allora ricordare alla Commissione che, in data 21 dicembre 1962, è stato presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge che prevede variazioni al bilancio per l'esercizio 1962-63 stabilendo fra l'altro che il capitolo 170 del bilancio del Ministero dell'interno venga aumentato di 4 miliardi di lire ed il capitolo 134, cioè quello relativo agli stabilimenti di assistenza diversi dall'E.C.A. viene aumentato di 1 miliardo di lire. In sostanza, questa proposta Vigorelli è stata assorbita dalla avvenuta approvazione di quel provvedimento che è diventato legge.

Per la proposta di iniziativa dei deputati Minella Molinari Angiola ed altri che prevede modifiche all'articolo 2 che stabilisce la istituzione di una addizionale sui vari tributi per la costituzione di un fondo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di as-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1963

sistenza, debbo solo notare che si apre una discussione o riapre una discussione di cui l'onorevole Raffaelli avrà ben chiara memoria perché riporta alla ribalta del piano legislativo, la dibattuta questione relativa alla destinazione agli E.C.A. dei proventi della addizionale E.C.A., questione che è stata, fra l'altro esaminata quando io, essendo Relatore, si è provveduto al raddoppio dell'addizionale per cui i due quinti ebbero destinazione diversa. Ritengo che il tema trattato sia un tema piuttosto lontano dall'argomento del quale il disegno di legge si occupa per cui non mi sentirei di dichiarare assorbita questa proposta di legge, come le altre due, ma sarei dell'opinione che dovesse essere discussa separatamente perché tratta questioni di carattere diverso.

Circa poi la proposta di legge n. 4322 di iniziativa dei deputati Vigorelli ed altri, debbo far presente quanto osservato in ordine alla precedente proposta e dovrei ripetere quanto detto per la proposta dell'onorevole Minella Molinari.

Concludendo, ritengo che possiamo prendere a base di questa discussione il disegno di legge n. 4609, 4609-*bis* ritenendo assorbite le proposte di legge n. 2285 e n. 4235, mentre le proposte di legge d'iniziativa del deputato Minella Molinari Angiola n. 4295 e la proposta di legge d'iniziativa del deputato Vigorelli ed altri, n. 4322, che ci portano in un altro campo, proporrei di non discuterle in questa sede.

Se siamo d'accordo su questa impostazione possiamo quindi esaminare il provvedimento che ci viene inviato dal Senato.

Esso dice, innanzitutto, che, a decorrere dal 60° giorno dalla data di pubblicazione della legge sulla *Gazzetta ufficiale*, non sono più dovuti contributi e sovrapprezzi previsti dalle disposizioni della legge 3 novembre 1954, n. 1042, cioè i sovrapprezzi per il fondo nazionale per il soccorso invernale.

Loro sanno che questi sovrapprezzi colpivano soprattutto i biglietti d'ingresso a tutti gli spettacoli cinematografici, teatrali e sportivi; i biglietti ferroviari, delle autostrade eccetera, ma il grosso tema che ha dato luogo a lunghe discussioni era soprattutto quello concernente la tassazione di questi biglietti anche perché — sostenevano coloro che si rendevano in modo particolare consapevoli delle difficoltà dei settori — si trattava di un onere tale da scoraggiare lo sviluppo economico del settore. Ora è chiaro che, se noi aboliamo queste entrate, dobbiamo provvedere a far fronte al fabbisogno degli E.C.A. in altro modo e

questo è dettato dall'articolo 2 il quale dice che, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, lo stanziamento del capitolo di parte ordinaria destinato all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, è aumentato della somma di lire 5 miliardi.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità — è previsto all'articolo 3 — a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964 si istituiscono due appositi capitoli nella parte ordinaria — rubrica enti vigilati — per la concessione dei contributi agli Enti di cui all'articolo 3 della legge 6 giugno 1939, n. 930, con lo stanziamento di lire 160 milioni e, per la concessione del contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, con lo stanziamento di lire 400 milioni. I contributi vengono ripartiti in questa ragione: 35 per cento dello stanziamento, a favore della Croce rossa italiana; 65 per cento dello stanziamento a favore dei Consorzi antitubercolari, depurato, questo ultimo importo, della quota dovuta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei maestri elementari e direttori didattici.

Il contributo che è destinato alla Lega italiana per la lotta contro i tumori viene corrisposto in un'unica soluzione.

Per coprire tutti questi oneri — 5 miliardi 560 milioni — si provvede con i proventi dei tributi previsti negli articoli successivi: la tassa di lotteria previste per i concorsi e la tassa di licenza per le operazioni a premio sono aumentate del 100 per cento; è istituita una addizionale, a favore dello Stato, del 50 per cento sulla tassa di lotteria per i concorsi a premio e sulla tassa di licenza per le operazioni a premio. Sui biglietti d'ingresso alle case da giuoco è dovuto un diritto addizionale nella misura fissa di lire 3.500 per ciascun biglietto, a favore dello Stato. Detto diritto è, altresì, dovuto, limitatamente ad una volta al giorno, dai frequentatori delle case da giuoco muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Le ditte che hanno in gestione le case da giuoco sono obbligate a riscuotere, senza alcun compenso, l'importo del diritto addizionale ed a versarlo all'agente della Società Italiana Autori ed Editori, nei modi, limiti e termini stabiliti per i diritti erariali.

Debbo aggiungere che, per quanto riguarda le case da giuoco, sono state fatte presenti, almeno a me, delle particolari si-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1963

tuazioni (per esempio dal sindaco di Sanremo) per cui con l'aumento previsto delle tasse sul biglietto di entrata si scoraggerebbe la frequentazione del Casinò di Sanremo a vantaggio delle concorrenti estere (in questo caso a vantaggio di quello di Montecarlo).

Il disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 7, la istituzione di una addizionale del 6 per cento sui diritti erariali dovuti per gli spettacoli, manifestazioni, trattenimenti indicati dai numeri 3 e 5, della tabella A, annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109.

Anche per quest'ultima addizionale, gli esercenti hanno fatto presente che essa risulta piuttosto pesante.

Nell'articolo 8 è previsto il diritto addizionale, a favore dello Stato, di lire 200 sui biglietti d'ingresso alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici.

Qui debbo notare che i concorsi ippici sono ben altra gara rispetto a quella che si svolge mediante corse dei cavalli, per cui dovrebbe intendersi che il diritto addizionale deve essere pagato anche sui biglietti d'ingresso ai concorsi ippici soltanto quando vi siano scommesse. Dove, invece, la manifestazione ha soltanto lo scopo di mettere in evidenza la capacità dei fantini o le qualità dei cavalli, il diritto non dovrebbe essere dovuto.

Il diritto addizionale di cui ci siamo, fino ad ora, occupati non è soggetto a diritto erariale e ad imposta generale sull'entrata.

Alla Società Italiana degli Autori ed Editori non è dovuto alcun compenso. Gli onorevoli colleghi sopranno senz'altro come gli accertamenti che detta Società esplica e per i quali non è dovuto compenso, vengano effettuati perché ritengo che ognuno dei colleghi o la maggior parte di essi, abbia potuto vedere come siano fatti i *bordereaux*. Si rinvia, pertanto, a quanto è stato fissato per i diritti erariali sui pubblici spettacoli ed alla fine, con l'articolo 11, si detta la norma con la quale sarà istituito un capitolo nell'entrata al quale affluiranno le somme di cui ci siamo occupati e che saranno quelle derivanti dalle lotterie, dai biglietti di ingresso alle case da giuoco, alle corse dei cavalli e così via.

Questo, in breve, il contenuto del disegno di legge che dobbiamo ora esaminare.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIRASTU. Desidererei un chiarimento: sapere se l'aumento previsto all'articolo 5 sulle tasse per i concorsi a premio e la tassa di licenza per le operazioni a premio, previsto nel 100 per cento, riguardi anche il Totocalcio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. No, si tratta delle cosiddette vendite a premio.

AMADEO ALDO. Vorrei presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo 6 ed illustrarlo.

Do lettura dell'emendamento di cui sopra: « Articolo 6 — viene sostituito dal seguente dispositivo:

È istituita una imposta del 20 per cento a favore dello Stato sui proventi lordi di giuoco delle case da giuoco.

L'importo della imposta in oggetto non è soggetto a diritti erariali e a imposta generale sull'entrata ».

Esporrò, brevemente, le ragioni dell'emendamento sostitutivo anche se, a priori, so che si tratta di argomenti scottanti e purtroppo, chi ne parla, è sospetto di collusione con interessi particolari.

Le case da giuoco esistono in quanto esiste il vizio del giuoco ed è da congratularsi per il fatto che in Italia vi sono dispositivi tali per cui le case da giuoco sono regolamentate. Non ho, quindi, nulla in contrario a che le case da giuoco si estendano in Italia se questo rappresenta la volontà del Parlamento. Indubbiamente le case da giuoco rispondono a diverse ragioni di natura finanziaria e coloro che non ne trovassero in Italia, andrebbero a cercarle all'estero; i turisti che vengono in Italia, se trovano le case da giuoco, almeno una parte di essi, giocano; non trovandole, si recherebbero oltre frontiera. Si deve, inoltre, considerare che gli utili dati dalle case da giuoco, servono ad incrementare l'attività turistica in parte e, in parte, vengono destinati ai comuni, alle provincie, alle Prefetture e servono per opere di assoluta necessità delle zone limitrofe.

Io sono della provincia di Imperia, e debbo dire che in questa provincia, dove moltissime opere sono state fatte con proventi del Casinò di Sanremo, mi rivolgo, prima che al Ministro del turismo, al Ministro delle finanze per far rilevare che questa imposizione sui biglietti di ingresso alle case da giuoco, indubbiamente, determinerà una contrazione delle presenze a vantaggio delle case da giuoco della vicina Francia. Sulla Costa azzurra ve ne sono distribuite su circa 40 chilometri di costa, da Mentone a Nizza e Cannes.

Nel 1955, quando fu introdotta l'addizionale di lire 2.000 per il soccorso invernale, si ebbe al Casinò di Sanremo una eccezionale diminuzione del numero dei frequentatori del Casinò per cui fu fatta pagare solo per pochi giorni. In seguito si è sempre dato al cliente un importo di *fiches* pari a lire mille, cosic-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1963

ché il cliente stesso pagava soltanto mille lire di addizionale.

Dalle statistiche si rileva che, nel 1955, si sono avute 348.000 presenze a San Remo e il totale devoluto per il soccorso invernale è stato di lire 696 milioni.

Nel 1956 siamo scesi a 286.000 presenze, il totale per il soccorso invernale è stato di 573 milioni.

Nel 1957, 261 mila presenze e, corrispettivamente, 522 milioni di gettito; nel 1958 rispettivamente 247 mila e 494 milioni; nel 1959 283 mila presenze e 566 milioni di lire per l'addizionale per il soccorso invernale. Arrivati a questo punto, si ritenne più opportuno pagare le altre mille lire su ogni ingresso in *fiches* e così si è avuto un aumento nelle frequenze al casinò: 408.000 presenze con un gettito di 817 milioni. Nel 1962: rispettivamente 414 mila presenze e 828 milioni.

Mi pare che, veramente, dobbiamo convincerci che l'aumento del sovrapprezzo va a danno delle case da giuoco ma va anche a danno degli enti che ritraggono benefici da queste case da giuoco; e andrà anche a danno dell'erario. Il Ministro calcola di avere un gettito di 3 miliardi 350 milioni di lire; in effetti ci sarà una notevole contrazione a vantaggio dei casinò che sono fuori frontiera, i quali hanno già iniziato una campagna sui giornali locali invitando i giocatori ad andare da loro dicendo: le 4.500 lire che dovete pagare per l'ingresso nel casinò di Sanremo le utilizzerete per il soggiorno da noi.

Io ritengo che, con la nuova imposizione, il Ministero delle finanze non attui una buona politica fiscale, perché vi sarà una forte contrazione nelle presenze ai casinò, molti giocatori andranno all'estero per giocare e quindi ci saranno notevoli fughe di divise italiane. Inoltre non ci sarà il compenso di divise estere perché i turisti che vengono in Italia faranno la loro sosta nelle case da giuoco straniere con le logiche conseguenze.

Se questa imposizione la decidessimo in forma diversa, si potrebbero raggiungere gli stessi scopi senza danneggiare nessuno. Io non sto dicendo di togliere la tassa, ma di metterla in una forma diversa, cioè in una forma per cui il cliente non abbia l'impressione di essere gravato fiscalmente. Tassiamo i proventi lordi del giuoco che si aggirano tra i 15 e i 17 miliardi. Sono 15 se non conteggiamo i 2 miliardi di fondo per il soccorso invernale che sono a carico della gestione. Potrei anche dire come sono più o meno distribuiti questi utili: 4 miliardi 200 milioni a Campione; 4 miliardi e mezzo a Saint Vin-

cent; 4 miliardi e mezzo a Sanremo; 2 miliardi e 800 milioni a Venezia. Poi ci sono 2 miliardi del vecchio soccorso invernale che, in realtà sono *fiches* giuocate e che rientrerebbero negli utili se fossero state pagate dal cliente, mentre, invece, sono pagate dalla gestione.

Se introduciamo nel provvedimento una norma mediante la quale viene istituita una imposta del 20 per cento a favore dello Stato sui proventi lordi dei casinò, noi raggiungeremo lo scopo. Il giuoco continuerà, il turismo si incrementerà e avremo più giocatori che verranno dall'estero, non ci troveremo in concorrenza con le case da giuoco estere e il Ministro raggiungerà lo scopo di acquisire maggiori entrate per l'erario. Veramente l'aliquota del 20 per cento darà un gettito di 3 miliardi e mezzo; se si vuole, potremmo portarla al 22 per cento. Ed ora desidero rivolgermi al Ministro del turismo. Il Ministro sa quale motivo di attrazione è una casa da giuoco in un centro turistico. Ora le case da giuoco esistono ed è bene che ci siano per evidenti ragioni turistiche. Per quale motivo vogliamo ridurre questa attività? A vantaggio di chi?

Ritengo che sia opportuno accogliere lo emendamento da me proposto. Mi si può rispondere che non si farà in tempo a completare l'*iter* della legge. Se l'emendamento fosse accettato questa sera, lo si potrebbe inviare domani al Senato e il Senato non avrebbe motivi per non approvare, definitivamente, la legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda il trattamento per le case da giuoco, mi rimetto a quello che può dire il Ministro Folchi e a quello che può deliberare la Commissione.

A parte il fatto che in queste case da giuoco non sono mai entrato, penserei che il Ministro Folchi, che conosce la situazione, può suggerire se si deve fare la tassazione in un modo o nell'altro; quello che mi importa è che sia assicurata l'entrata. Non potrei ammettere che si sopprimesse il soccorso invernale stabilendo un onere di pagamento a favore degli Enti comunali di assistenza senza che vi sia la copertura relativa al maggior onere.

Debbo aggiungere, ringraziando l'onorevole Relatore per la precisione con cui ha svolto la relazione, che noi ci siamo impegnati, quanto meno per il 1° giugno, a far entrare in vigore il nuovo sistema.

Ho già detto, al Senato, che si sarebbe potuto abolire il soccorso invernale nel mese di

aprile, ma il Ministro dell'interno desidera veramente di far confluire queste entrate nel bilancio dello Stato, al più presto, perché si possa controllare come egli, Ministro dell'interno, impiega le somme di cui dispone e desidera anche che l'onere per i contributi sia ripartito genericamente e non a date fisse.

Pregherei la Commissione di aiutare il Governo a poter procedere nella via della regolarità, facendo entrare tutta la gestione dei fondi in bilancio. Se vi fossero emendamenti, potrebbe darsi che non si riuscisse a far approvare dal Senato il testo emendato. Mi rimetto, quindi, alla Commissione, anche nel suo giudizio sulla tempestività o meno dell'approvazione del disegno di legge.

Per quanto detto dall'onorevole Relatore nei riguardi dei biglietti d'ingresso ai concorsi ippici, penso che la cosa sia di così piccola importanza da poterla esaminare, con assoluta benevolenza, mediante circolare ministeriale.

Se il disegno di legge viene rinviato al Senato per un motivo, può essere rinviato anche per un altro ma, se questo non avviene, pregherei di avere fiducia nell'operato del Governo dato che si può pensare anche di dare una interpretazione estensiva del testo di legge così da venire incontro a quanto richiesto dall'onorevole Presidente-Relatore, tenendo anche conto del fatto che, in ipotesi, si può attuare una modifica formale. Tutto questo dovrà essere, onorevoli deputati, vagliato nella loro saggezza.

VIZZINI. Debbo per la verità, dire che sono contrario all'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Aldo Amadeo anche perché, a mio avviso, la spesa di lire 3.500 a biglietto costituisce una spesa marginale se posta a raffronto con la spesa globale che viene sostenuta dal giocatore e non può, quindi, contrarre la domanda, vale a dire l'afflusso dei giocatori. Se infatti si osserva bene la questione, ci si accorge che le lire 3500 possono costituire non più di un venticinquesimo della cifra che, mediamente, il giocatore spende al casinò né ritengo che il giocatore, per risparmiare la somma di 3500 lire, compirebbe un viaggio più lungo che se, compiuto in auto, comporterebbe spese di carburante e la tassa obbligatoria richiesta per l'ingresso dell'auto in Francia, spese tutte queste che superano le lire 3500.

Inoltre, la questione non va vista così come è stata prospettata. Le cifre esposte saranno sicuramente esatte ma coincidono con la crisi del Casinò di Sanremo degli anni 1957-58 tanto è vero che si cominciano a riscontrare

gli aumenti dopo il 1958. La tesi della concorrenza, poi, delle case da giuoco straniere, può essere fondata per quanto riguarda il Casinò di Sanremo, ma non credo che possa valere per il Casinò di Taormina o per quello di Campione o per quelli di Venezia o di Saint Vincent ai frequentatori dei quali non conviene certo andare a Nizza o sulla Costa azzurra. Si tratta, quindi, di un timore che vale solo per Sanremo; è un timore particolare e vorrei suggerire all'onorevole collega che, poiché il contratto per quella casa da giuoco è scaduto ed il rinnovo è stato bloccato si può, in sede di nuovo contratto, se mai, offrire una compensazione al gestore. Non vedo, quindi, perché occorra fermare l'iter di questa legge per tutelare l'interesse del Casinò di Sanremo quando è noto che, emendando il disegno di legge, essa non riuscirà ad essere approvata in tempo.

AMADEO ALDO. È un danno per il turismo!

VIZZINI. Non ritengo che questo sia esatto perché la tassa sui biglietti d'ingresso ai casinò non impedirà l'afflusso dei turisti dalla Francia in quanto il turista o viene per giocare a Sanremo o viene quando ha già giocato nei casinò francesi o non viene per questa attività ricreativa. Chi viene dalla Francia, molte volte, ha già giocato in tutti i casinò della Costa Azzurra.

Non credo, quindi, che il provvedimento sia un grave danno per la casa da giuoco di Sanremo mentre la mancata approvazione della legge danneggerebbe larghissime categorie: tutti coloro che frequentano le autostrade, le funivie, gli spettacoli domenicali e questo per tutelare gli interessi di una sola delle case da giuoco italiane.

Per quanto riguarda i concorsi ippici, si tratta di un problema risibile dato che si tratta di una cifra tale da non preoccupare in alcun modo l'erario. Ritengo che si possa rivolgere una raccomandazione, in tal senso, al Ministero delle finanze, poiché le società che organizzano questi concorsi non hanno fini di lucro ed in genere hanno scopi di beneficenza. Il Ministro può trarre, dai suoi poteri discrezionali, lo spunto per provvedere al riguardo.

PRESIDENTE. Ha voluto legare questo al fatto che ci sono anche delle scommesse nei concorsi ippici.

VIZZINI. Per la verità, l'80 per cento dei concorsi ippici italiani non ha fine di lucro. Talvolta essi — come ad esempio il concorso ippico che si svolge a Piazza di Siena in Roma — hanno scopo di beneficenza. Quindi



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1963

si può trovare una formula per lasciare la decisione al potere discrezionale del Ministro.

BIMA. Premetto che sono contrario, per principio, alle case da giuoco e mi auguro che non si avveri quello che ha detto l'onorevole Amedeo, cioè che esse si moltiplichino. Detto questo, vorrei far rilevare all'onorevole Vizzini che l'emendamento proposto dall'onorevole Amadeo non ha il fine di abolire la tassa, ma si propone, semplicemente, di applicare in una forma diversa l'imposizione rendendola impersonale. Se fosse possibile arrivare a questo, quanto meno si eliminerebbero delle fondate preoccupazioni.

Leggo sui giornali francesi che, in quella nazione, si auspica l'applicazione di questa tassa in Italia, perché ciò rappresenterebbe un beneficio a vantaggio delle case da giuoco situate nel territorio al di là del nostro confine.

Mi pare, pertanto, che l'emendamento dell'onorevole Aldo Amadeo abbia una sua logica e non costituisca una diminuzione del gettito per l'erario. Anzi, avremmo un aumento delle entrate derivanti da un maggior afflusso di turisti.

VIZZINI. Se accettiamo il principio che le 3.500 lire di sovrapprezzo si trasferiscono a colui che paga il biglietto, anche il 20 per cento si trasferisce. Ma se accettiamo il principio che l'imposta non si trasferisce, il problema resta, sia con le 3.500 lire sia con il 20 per cento in meno.

Qui vogliamo discutere se, cambiando modalità di imposizione, questa cadrà sul gestore oppure sul contribuente. Ma non si tratta di cambiare la modalità, si tratta invece di vedere se l'imposizione si trasferisce, oppure non si trasferisce sul contribuente. Se si trasferisce lasciamola, così com'è, e non corriamo il rischio di fermare una legge che interessa una enorme massa di contribuenti.

AMADEO ALDO. Attualmente l'imposta colpisce la persona fisica e non — come sarebbe più equo e logico — gli utili derivanti dal giuoco nel casinò.

PRESIDENTE. Debbo sollevare un'obiezione all'emendamento. Esso dice: è istituita un'imposta del 20 per cento a favore dello Stato sui proventi lordi delle case da giuoco. Che cosa significa: proventi lordi? Il provento può essere considerato lordo per il fisco e lordo per il gestore. Che cosa rappresenta questo provento lordo nell'ambito della giocata, veramente non saprei. Però è chiaro che il giocatore che determina il provento è il giocatore che spende le sue lire e le versa; non

riesco a capire la locuzione relativa al provento lordo.

AMADEO ALDO. Proventi lordi di giuoco significano gli utili che vengono ricavati dai giuochi gestiti direttamente dal casinò o gli utili che derivano dalla *cagnotte*, cioè dalle percentuali che si percepiscono ai tavoli.

Sono questi gli utili lordi: quelli che risultano quando si chiude ogni sera od ogni settimana il conteggio fra ciò che era in dotazione di ogni tavolo da giuoco e ciò che è l'utile derivato dall'attività di giuoco. L'utile viene, poi, distribuito in base a delle convenzioni di appalto stipulate con i gestori concessionari delle case da giuoco dai comuni o dalle province. Ogni sera, quindi, con il controllo degli ispettori del concessionario, del rappresentante dell'erario (perché vi è l'esazione dell'I.G.E.) e degli ispettori del gestore della casa da giuoco, si fanno i conti, si esaminano cioè gli utili ricavati, si aggiungono le *cagnottes* e si hanno così gli utili lordi di giuoco che servono poi per pagare le spese.

PRESIDENTE. Utile lordo è cosa diversa da provento lordo.

AMADEO ALDO. Si può anche chiamare provento lordo. Essendo laureato in chimica, non sono un tecnico di economia o di finanza. In pratica si chiamano proventi lordi di giuoco.

Quelli sopra indicati sono i proventi lordi di giuoco e su questi vi è una percentuale fissata dal contratto di appalto che va al gestore; un'altra percentuale è destinata agli enti concessionari che la ripartiscono in base ad una disposizione emanata dal Ministero dell'interno. Il gestore del giuoco deve pagare tutte le spese, salvo quanto convenuto nelle norme.

PRESIDENTE. Il 20 per cento grava anche su quella frazione di incasso che serve al gestore per pagare le spese di gestione.

AMADEO ALDO. Grava su tutto l'incasso prima della ripartizione ed è per questo che è stata da me proposta una imposizione nella misura del 20 per cento sui proventi lordi di giuoco derivanti alle case da giuoco stesse.

PRESIDENTE. La parola « proventi » significa quindi entrata.

AMADEO ALDO. Non è detto che quando il giocatore compra delle *fiches*, cioè che paga vada come utile alla casa da giuoco; il giocatore può vincere come può perdere. È sul complesso delle giocate che si fa il conteggio per vedere se la casa da giuoco ha vinto od ha perso.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1963

PRESIDENTE. Qui si parla di utili della casa da giuoco.

AMADEO ALDO. Utili lordi perché debbono essere decurtati delle spese per il personale e, di fatto, li ho chiamati proventi.

PRESIDENTE. Allora si tratta dell'incasso.

AMADEO ALDO. È la differenza di cassa che è data in *fiches*. Ciò che rientra costituisce l'utile di giuoco. Mi si consenta: se noi diamo una dotazione ai tavoli da giuoco — escludiamo la *cagnotte* che è sempre un utile netto — ed alla sera facciamo i conti, questa cifra o è aumentata o è diminuita; se è aumentata, la differenza tra dotazione iniziale e somma finale, costituisce il provento di giuoco; se è diminuita, la differenza costituisce una perdita.

PRESIDENTE. Ho compreso, ma desidero sapere se la dizione, di cui all'emendamento, è esatta.

AMADEO ALDO. È chiamata così nei contratti di appalto.

ANGELINO PAOLO. Vorrei conoscere la opinione del Ministro del turismo sulla questione anche perché nell'elenco dei proponenti il disegno di legge vedo un lungo elenco di Ministri ma non vedo citato il Ministro del turismo.

A noi interessa, prima di tutto, che si regolarizzi una contabilità perché finora — e ciò dico senza fare alcuna illazione e senza porre alcun dubbio — vi è stata una ulteriore gestione extra-bilancio ed uno degli scopi del presente provvedimento sarebbe proprio quello di avere, finalmente, una gestione precisa, una gestione entro il bilancio, per quanto concerne le somme da destinarsi al soccorso invernale. Il provvedimento ci interessa anche per altre ragioni: perché si aboliscono i soprapprezzi per il soccorso invernale, pagati dai viaggiatori sui treni, sulle autostrade e sui trasporti in genere, si aboliscono, in genere i soprapprezzi, sempre per il soccorso invernale per gli ingressi ai cinematografi. È questo che ci interessa.

Ora, abbiamo ricevuto una lettera del sindaco di Sanremo ed io l'ho letta attentamente, ma gli altri casinò non ci hanno fatto sapere nulla, non hanno avvertito il pericolo o perché non conoscono la legge o perché sono piuttosto distanti dalla Costa Azzurra e, quindi, potrebbero avere un danno minore. Sta però il fatto che soltanto il sindaco di Sanremo si è mosso e questa è una verità. Ora, le cifre portate dall'onorevole Aldo Amadeo, possono avere una legittimità — per quanto l'onorevole Vizzini abbia

già fatto delle illazioni piuttosto contrarie circa le presenze che, a suo parere, sono dovute ad una gestione piuttosto che ad un'altra — ma d'altro canto, non è troppo facile sapere con precisione come effettivamente le cose stiano. È per questo che vorrei sapere — qualora fosse approvato l'emendamento Amadeo — se sarebbe egualmente possibile approvare il provvedimento dato che ciò che a noi interessa, è l'approvazione di questo, in quanto se vi fosse la certezza che il Senato, anche a costo di proseguire di un giorno i suoi lavori, prendesse in esame il disegno di legge emendato dalla Camera, non avrei alcuna difficoltà a che venisse presa in esame la proposta di emendamento dell'onorevole Amadeo; ma vi sono, nel disegno di legge, questioni di ben altra importanza, in quanto si tratta anche di tassazione sulle mostre, sulle fiere campionarie, sulle mostre scientifiche, artistiche, industriali, in quanto si fa riferimento ad una legge che sono andato a esaminare e che riguarda anche i balli pubblici, spettacoli, mostre e fiere, corsi mascherati eccetera. E qui si dovrebbe anche tener conto di quanto accade nei piccoli paesi dove, in occasione delle varie festività si danno balli pubblici e per la festa patronale non si potrebbero avere delle manifestazioni se non intervenisse qualcuno ad aiutare lo svolgimento di queste manifestazioni, cosicché le classi più popolari non avrebbero neanche questa modesta possibilità di divertimento.

E si tratta di un problema che dovrebbe essere esaminato con ogni attenzione. Ricordo una proposta di legge presentata da un deputato del partito dei contadini (mi pare l'onorevole Scotti) la quale attribuiva anche il fenomeno della fuga dalle campagne dei lavoratori a questo fatto: che nelle campagne non c'è più nulla che possa far divertire la gioventù.

Un ballo fatto in pubblico è una cosa più che normale, è una cosa più che familiare per cui anche qui ci sarebbe da disporre la esenzione dall'addizionale. Mi astengo però dal presentare un emendamento per non ritardare l'approvazione del disegno di legge.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Questa legge mi riguarda per tre settori fondamentali: teatro, cinema e sport.

Per il teatro qualche cosa bisognava fare assolutamente, perché il teatro si trova in questo momento in una crisi anche più grave di quanto potesse essere valutata ieri. Non parlo del teatro lirico, ma di quello di prosa. Il Ministero ha dovuto assumersi delle gravi responsabilità per impedire che talune com-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1963

pagnie dovessero addirittura sciogliersi per mancanza totale di mezzi per andare avanti.

So benissimo che questa legge non rappresenta gran cosa per il teatro, ma ha un grandissimo significato morale. Significa che anche lo Stato fa quello che può sempre che se ne presenti l'occasione. L'abolizione del soprapprezzo per il soccorso invernale, almeno dai telegrammi che mi sono pervenuti dalle categorie interessate, indubbiamente, costituisce un provvedimento vivamente atteso e di grande importanza.

Lo stesso vorrei dire per il cinema, anche se il cinema italiano non è in crisi. Ma voi sapete bene quanto sia grave la crisi del cinema tedesco, di quello francese e, forse, anche di quello statunitense.

Per quanto riguarda lo sport, noi chiudiamo questa legislatura senza aver votato la legge per gli impianti sportivi che rappresentava una cosa notevole. C'è però una occasione per dimostrare agli sportivi che qualche cosa vogliamo fare ed è offerta dall'abolizione del soprapprezzo del soccorso invernale.

Che cosa stamperebbero i quattro quotidiani italiani che si occupano di sport quando si venisse a sapere che per una questione — sia pure rispettabilissima — relativa alle case da giuoco — lo sport sarebbe privato del sollievo dell'abolizione del soccorso invernale?

Data questa attesa in tanti settori, dato che si dà oggi già per scontata l'abolizione del soprapprezzo per il soccorso invernale, sorge il problema che è già stato posto dagli intervenuti di alcuni colleghi: c'è la certezza che il Senato faccia in tempo ad accogliere il nostro emendamento e approvare la legge prima della fine dei suoi lavori? Io, per l'esperienza che ho fatto su questa legge, ho i miei dubbi.

E vengo alla questione di fondo, onorevole Amadeo. Io non sono di quelli che pensano che il flusso turistico sia necessariamente legato all'esistenza delle case da giuoco. Non credo a questa connessione. Aggiungo che i dati statistici che l'onorevole Amadeo ci ha esposti sono in connessione con la diminuzione del flusso turistico in Liguria, la quale non ci ha dato la soddisfazione che ci dava, un tempo, nel campo turistico.

Tuttavia riconosco che le case da giuoco sono una integrazione, come le piscine, i campi di tennis, di tutto ciò che costituisce la ricettività turistica. Penso che anche gli autodromi, gli ippodromi, in senso largo, facciano parte di una qualificazione sempre più valida del nostro apparato ricettivo.

Per quanto affermato dalla stampa straniera, debbo dire che, al riguardo, c'è sempre stata una campagna contro il nostro turismo dovuta a ragioni di concorrenza. Abbiamo visto che cosa è stato scritto dai giornali inglesi e francesi in occasione del terremoto dell'estate scorsa! Dobbiamo ringraziare la gentile e graziosa consorte del Presidente degli Stati Uniti d'America che non si è mossa dal suo soggiorno di Sorrento, dando un senso di sicurezza a tutti, se il flusso turistico verso il nostro Paese non si è fermato in quella occasione.

Piuttosto credo — anche perché è una osservazione che viene ad ingenerarne altre che ho ascoltato — che quando sul tavolo verde si gettano le *fiches* da parte dei giuocatori che hanno vinto e si dice *Messieurs, pour les employés*, la gente sappia che quel denaro va in notevole parte al Casinò: per il 51 per cento e questa percentuale è stata stabilita dopo che gli interessati hanno sostenuto vivissime lotte sindacali. Quindi credo che anche questa potrebbe essere un'altra fonte sulla quale si potrebbe pagare. Si tratterebbe di ridurre un po' gli utili del gestore.

Pertanto debbo rimettermi ora, per quanto riguarda il tempo ed il modo di approvazione del provvedimento, alla saggezza della Commissione, così come ha fatto il collega Trabucchi, perché non posso garantire l'approvazione da parte del Senato del provvedimento emendato anche facendo presenti le conseguenze di questa mancata approvazione. Detto questo, credo si potrebbe anche disporre un ordine del giorno al riguardo.

È certamente da prevedere che, subito dopo le elezioni, il nuovo Parlamento dovrà occuparsi di un finanziamento agli Enti provinciali per il turismo, ed un progetto in proposito è in stato di avanzata preparazione: occorrerà discuterlo celermente data la situazione degli impiegati degli E.P.T. Del resto, certi adeguamenti salariali sono prevedibili; gli stanziamenti per il turismo non sono aumentati e la legge n. 702 del 1955 è là, con la sua veramente irrisoria disponibilità. Quindi, qualche cosa, per il turismo, bisognerà pur farla. Ebbene, se in occasione della discussione di quella legge, potrà presentarsi, ad un certo momento, la possibilità di rivedere anche questa materia tenendo conto della impostazione che ad essa ha dato l'onorevole Aldo Amadeo, mi impegno ad esaminare questa tassazione. Debbo comunque dire che la Commissione deve ben riflettere che il rischio dell'approvazione di un qualsiasi emendamento può rendere impossibile l'approvazione di

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1963

tutta la legge con tutto quello che questo fatto comporterebbe.

Credo che dobbiamo rendere omaggio alla accortezza del Presidente che non sapeva — quando enunciava la sua interpretazione, circa l'emendamento — che qualche cosa di simile era avvenuto anche nella discussione al Senato perché, ad un certo momento, il Presidente della V Commissione Bertone disse: « Ma qui si finisce col favorire più i giocatori che non gli spettatori mentre per gli spettatori si dovrebbe pur fare qualcosa » ed a questo riguardo, la risposta fu facile da parte mia: Non ho molte occasioni per occuparmi dell'ippica e, benché autore di una legge in favore dell'ippica (nel 1948, in difesa del cavallo da corsa, non è mia colpa né di nessuno se l'ippica italiana vive non sugli spettatori ma sui giocatori e quindi era logico che questa legge prendesse in considerazione il giuoco; ma, comunque, questa impostazione felicissima del Presidente Valsecchi trova, ripeto, una rispondenza in una osservazione del Presidente Bertone e credo che, prendendo in considerazione queste mie considerazioni, quell'aumento del prezzo dei biglietti non possa riguardare i concorsi ippici.

Quello che raccomando all'onorevole Trabucchi — perché il Ministro delle finanze me ne ha dato assicurazione al Senato, — è che le lire 200 di aumento siano fatte pagare in modo da non ripetere gli inconvenienti del soccorso invernale, quando si pagavano le due voci dinanzi a due diversi sportelli; debbono essere pagate insieme e si deve tener conto che, per esempio, negli ingressi al prato, nelle corse al trotto ed al galoppo, quelle cifre rappresentano la triplicazione del biglietto. Non dico che saranno quelle 200 lire che faranno desistere i giocatori, dal recarsi agli ippodromi, ma si deve trovare il modo di far effettuare il pagamento in una sola volta. Sembra una piccola questione ma è invece rilevante il disturbo che questo arreca specialmente nei campi di calcio.

Ritengo di aver lealmente esposto il mio pensiero.

Se l'emendamento Aldo Amadeo fosse approvato, e su questo mi rimetto alla Commissione, vorrei avere la certezza che il Presidente potesse essere così autorevole e solerte da prendere accordi con i colleghi del Senato così da rendere possibile l'approvazione definitiva della legge. Debbo, però, prospettare una seconda riserva che, cioè — cercando di strutturare una risposta a quella che ho sentito essere una incertezza di linguaggio — non avesse il Senato a modificare o addirittura a

non approvare il provvedimento perché non convinto di quel meccanismo, così che non vi sarebbe veramente più tempo per l'approvazione definitiva del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Propongo di scegliere — come testo base della discussione — il disegno di legge numero 4609 e di considerare stralciate le proposte di legge nn. 4295 e 4322.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, ove non siano presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

A decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, non sono più dovuti i contributi ed i soprapprezzi previsti dalle disposizioni della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni concernenti il « Fondo nazionale per il soccorso invernale ».

Dalla stessa data le disposizioni anzidette sono sostituite da quelle della presente legge.

(È approvata).

## ART. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, lo stanziamento del capitolo di parte ordinaria destinato all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è aumentato della somma di lire 5.000.000.000.

(È approvato).

## ART. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, sono istituiti due appositi capitoli nella parte ordinaria — Rubrica Enti vigilati — per la concessione dei contributi agli Enti di cui all'articolo 3 della legge 6 giugno 1939, n. 930, con lo stanziamento di lire 160.000.000, e per la concessione del contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, con lo stanziamento di lire 400.000.000.

I contributi da erogare agli Enti di cui alla legge 6 giugno 1939, n. 930, sono ripartiti come segue:

in ragione del 35 per cento dello stanziamento a favore della Croce rossa italiana;

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1963

in ragione del 65 per cento dello stanziamento a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari, depurato quest'ultimo importo della quota dovuta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei maestri elementari e direttori didattici, ai sensi del regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202.

Il contributo da erogare a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori verrà corrisposto in un'unica soluzione a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario.

(È approvato).

## ART. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli precedenti si provvede con i proventi dei tributi previsti nei successivi articoli e che avranno decorrenza dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

« Le tasse di lotteria previste per i concorsi e le operazioni a premio dall'articolo 43 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni sono aumentate del 100 per cento.

È istituita un'addizionale, a favore dello Stato, del 50 per cento sulla tasse di lotteria, di cui al comma precedente.

La somma complessiva da riscuotersi per tassa di lotteria e relativa addizionale deve essere arrotondata alla cifra superiore di dieci in dieci lire.

Tale arrotondamento è da imputarsi in ogni caso all'addizionale ».

Secondo l'atto della Camera n. 4609-bis — per successiva comunicazione del Senato della Repubblica, in data 10 febbraio 1963 — l'articolo 5 del disegno di legge a seguito di correzione di errori di stampa, deve essere così formulato:

« La tassa di lotteria per i concorsi a premio e la tassa di licenza per le operazioni a premio previste rispettivamente dagli articoli 45 e 49 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni sono aumentate del 100 per cento.

È istituita una addizionale, a favore dello Stato, del 50 per cento sulle tasse di cui al comma precedente.

La somma complessiva da riscuotersi per tassa e relativa addizionale deve essere arrotondata alla cifra superiore di dieci in dieci lire.

Tale arrotondamento è da imputarsi in ogni caso all'addizionale ».

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 5 quale risulta a seguito delle correzioni apportate secondo lo stampato Camera 4609-bis.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Sui biglietti d'ingresso alle case da giuoco è dovuto un diritto addizionale nella misura fissa di lire 3.500 per ciascun biglietto, a favore dello Stato.

Detto diritto è altresì dovuto limitatamente ad una volta al giorno, dai frequentatori delle case da giuoco muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Le ditte che hanno in gestione le case da giuoco sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del diritto addizionale all'agente della Società Italiana Autori ed Editori, nei modi, limiti e termini stabiliti per i diritti erariali.

Il diritto addizionale non è soggetto a diritto erariale e ad imposta generale sull'entrata.

Alla Società Italiana degli Autori ed Editori non è dovuto alcun compenso per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto addizionale di cui al presente articolo ».

L'onorevole Amadeo Aldo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'articolo 6 viene sostituito dal seguente:

« È istituita una imposta del 20 per cento a favore dello Stato sui proventi lordi di giuoco delle case da giuoco.

L'importo delle imposte non è soggetto a diritti erariali e ad imposta generale sulla entrata ».

Domando al presentatore se mantiene il suo emendamento.

AMADEO ALDO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 presentato dal deputato Amadeo Aldo di cui ho dato testé lettura.

(Non è approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1963

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo trasmesso dal Senato e di cui dato lettura precedentemente.

(È approvato).

Do quindi lettura degli articoli 7 ed 8 che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 7.

Sui diritti erariali dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, per gli spettacoli, le manifestazioni, i trattenimenti, indicati dai numeri 3 e 5 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 e per i biglietti di ingresso nelle sale da giuoco indicati nel n. 7 della citata tabella A è istituita, a favore dello Stato, l'addizionale del 6 per cento.

Detta addizionale deve, in ogni caso, essere arrotondata alla cifra superiore di dieci in dieci lire.

Restano ferme le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, previste dalle disposizioni vigenti.

(È approvato).

## ART. 8.

Sui biglietti d'ingresso alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici è dovuto, per ciascun biglietto, il diritto addizionale di lire 200, a favore dello Stato.

Il diritto è dovuto anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuito, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.

(È approvato).

Colgo l'occasione per ricordare all'onorevole Rappresentante del Governo quanto affermato circa il trattamento da riservare ai biglietti di ingresso ai concorsi ippici.

Do lettura degli articoli 9, 10 e 11 che, non essendo stati presentanti emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 9.

L'addizionale ed il diritto addizionale, di cui agli articoli 7 e 8 verranno accertati, liquidati e riscossi sulla base dei borderò compilati per l'applicazione dei diritti erariali, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, senza diritto ad alcun compenso.

Nei casi in cui sia ammesso il pagamento dei diritti erariali, in somma fissa, l'addizionale verrà stabilita in ragione del 20 per cento di detta somma.

Quando ricorra la concessione di abbuoni previsti da norme particolari, l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero ammontare del diritto erariale al lordo dell'abbuono.

Gli abbuoni stessi non si applicano sull'addizionale istituita con la presente legge.

(È approvato).

## ART. 10.

Per la repressione delle trasgressioni alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge e la risoluzione delle relative controversie si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti rispettivamente la tassa di lotteria e i diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Nei casi, peraltro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per il mancato pagamento sia dei diritti erariali sia dell'addizionale e del diritto addizionale di cui alla presente legge, si applica una sola pena pecuniaria.

(È approvato).

## ART. 11.

Il provento delle addizionali di cui agli articoli 5, 7 e 9 e del diritto addizionale di cui agli articoli 6 e 8 della presente legge sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, in relazione all'articolo 4 della presente legge.

(È approvato).

**RAFFAELLI.** Per dichiarazione di voto. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame contiene alcuni aspetti positivi quali l'abolizione della soprattassa per il soccorso invernale su talune spese di trasporto e di ricreazione e soprattutto l'aumento del fondo destinato agli Enti comunali di assistenza. Su tale questione voglio dire che un modesto stanziamento di 5 miliardi di lire è un riconoscimento parziale delle necessità degli Enti comunali di assistenza ed anche delle nostre ripetute proposte e richieste come bene ha ricordato l'onorevole Presidente Valsecchi. Voglio ricordare che, da questo punto di vista, lo stanziamento di lire 5 miliardi non rappresenta affatto una soluzione adeguata; essa è del tutto insufficiente. Desidero, inoltre, rilevare la gravità del fatto che questo stanziamento si fa ancora una volta non ri-

spettando ma violando la legge 30 novembre 1937, n. 2145 che istituisce l'addizionale sui tributi a favore degli E.C.A.

Nonostante questo noi approviamo il disegno di legge, anche perché la proposta della collega Minella Molinari e di altri deputati appartenenti al Gruppo comunista relativa all'aumento del fondo assegnato agli Enti comunali di assistenza, non viene assorbita e resta ad indicare quale soluzione deve essere data e vogliamo sia data per un sufficiente finanziamento degli Enti comunali di assistenza. Con queste considerazioni daremo voto favorevole.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Rinvio della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del Senatore Riccio: Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende di mezzi meccanici dei porti (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4597); Trombetta: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione conseguiti dagli enti autonomi portuali e reinvestiti in costruzione, miglioramento e manutenzione di opere ed attrezzature portuali (802); Durand de la Penne: Modifica del secondo comma dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti il Consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 (1305); Romano Bruno: Esenzione fiscale a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli (2841); Colasanto ed altri: Esenzione fiscale a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli (2876).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Riccio: « Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende di mezzi meccanici dei porti » già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 1° febbraio 1963; d'iniziativa del deputato Trombetta: « Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione conseguiti dagli Enti autonomi portuali e reinvestiti in costruzione, miglioramento e manutenzione di opere ed attrezzature portuali »; d'iniziativa del deputato Durand De la Penne: « Modifica del secondo comma dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti il Consorzio autonomo del porto

di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 »; d'iniziativa del deputato Romano Bruno: « Esenzione fiscale a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli »; d'iniziativa dei deputati Colasanto, Titomanlio Vittoria, Ferrara Domenico, Amatucci, Cassiani, Napolitano Francesco, De Martino Carmine, D'Ambrosio, Barbi Armato, Merenda, Fanelli, Riccio, Sammartino, Marotta Vincenzo: « Esenzione fiscale a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli ».

Comunico che il Governo ha chiesto la rimessione all'Assemblea delle proposte di legge n. 4597 e n. 802. Pertanto la discussione su tali proposte è sospesa.

L'esame della proposta di legge n. 1305 deve essere rinviato perché la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario. Così pure è rinviato l'esame delle proposte di legge nn. 2841 e 2876 per le quali non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio ed i termini regolamentari per esprimere tale parere non sono scaduti.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: Modifiche all'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3079).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Modifiche all'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 7 giugno 1961.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sulla base del seguente nuovo testo concordato con il proponente e il Governo:

« Agli effetti dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si intendono comprese tra le aziende di cui a detto articolo gli enti fieristici costituiti interamente dalle regioni, dalle provincie, dai comuni e relativi consorzi, in quanto gestiscano i servizi fieristici, nell'ambito locale, di fatto in regime di monopolio, senza fini di lucro e svolgendo attività esclusivamente di interesse pubblico.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1963

Non si fa luogo, tuttavia, alla restituzione di somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di una interpretazione diversa da quella di cui al precedente comma ».

Do la parola all'onorevole Russo Vincenzo perché riferisca in merito al provvedimento.

**RUSSO VINCENZO, Relatore.** Il contenuto della proposta di legge di iniziativa del senatore Jannuzzi effettivamente faceva nascere degli equivoci e per questo motivo la Commissione Bilancio aveva espresso parere contrario. La stessa Commissione ha quindi, suggerito l'integrazione dell'articolo unico della proposta, così come è stata trasmessa dal Senato, e l'interpretazione dell'articolo 151 testo unico sulle imposte dirette — che ne viene a scaturire — supera ogni perplessità, così come viene tolto ogni dubbio circa la possibile restituzione delle somme già corrisposte all'erario. Pertanto sono favorevole all'approvazione della proposta di legge nella sua nuova formulazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**FRANCAVILLA.** Vorrei rivolgere preghiera al signor Presidente di voler far approvare la proposta di legge così come è stata formulata dalla V Commissione Bilancio in modo che domani stesso possa essere trasmessa al Senato ed ottenere la definitiva approvazione.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato.

« All'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« l) gli enti che organizzano esclusivamente Fiere campionarie non aventi scopi di lucro e che svolgono unicamente attività di pubblico interesse, quando risulti dagli statuti che alla loro fondazione hanno partecipato almeno tre degli enti pubblici esenti dall'imposta di cui alla precedente lettera c) ».

Do lettura del testo sostitutivo dell'articolo unico, secondo la proposta della Commissione Bilancio:

« Agli effetti dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si intendono compresi fra le aziende di cui a detto

articolo gli enti fieristici costituiti interamente dalle regioni, dalle provincie, dai comuni e relativi consorzi in quanto gestiscano i servizi fieristici nell'ambito locale, di fatto in regime di monopolio senza fini di lucro e svolgendo attività esclusivamente di interesse pubblico.

Non si fa luogo, tuttavia, alla restituzione di somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di una interpretazione diversa da quella di cui al precedente comma ».

Pongo in votazione tale nuovo testo.

(*E approvato*).

Di conseguenza anche il titolo del provvedimento dovrà risultare modificato secondo la seguente formulazione:

« Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei riguardi degli enti fieristici in particolare situazione ».

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione il nuovo titolo.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Spagnoli: Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore degli Istituti ospedalieri di Verona e per il prezzo di lire nove milioni due fabbricati demaniali dello Stato, situati in Verona (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4590).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Spagnoli: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore degli Istituti ospedalieri di Verona e per il prezzo di lire nove milioni due fabbricati demaniali dello Stato, situati in Verona », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 1° febbraio 1963.

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**PATRINI, Relatore.** I fratelli Aurelio Giordani e Anna Maria Giordani, deceduti in Verona, lasciavano due testamenti olografi: col primo, del dicembre 1953 (senza indicazione



del giorno), entrambi i germani Giordani disponevano di due fabbricati siti in Verona in favore dell'Ospedale per i bambini di Verona; col secondo, in data 15 maggio 1956, la superstita Anna Maria Giordani disponeva a favore di terzi di tutti i beni mobili esistenti nell'abitazione.

L'Amministrazione degli istituti ospedalieri di Verona conveniva, avanti quel Tribunale, il curatore dell'eredità giacente al fine di ottenere la dichiarazione di efficacia del testamento congiuntivo del dicembre 1953 e la conseguente attribuzione del compendio ereditario in suo favore.

Con sentenza del 7 dicembre 1960, il Tribunale di Verona dichiarava nullo il detto testamento congiuntivo firmato da Aurelio e Anna Maria Giordani e, in accoglimento delle richieste dell'Amministrazione delle finanze, dichiarava devoluti allo Stato tutti i beni costituenti l'asse ereditario, esclusi i legati, contemplati nel successivo testamento del 15 maggio 1956. Successivamente, gli Istituti ospedalieri di Verona, hanno manifestato l'intendimento di acquistare a trattativa privata i beni immobili di cui sopra per un prezzo modesto, in considerazione delle finalità benefiche dello stesso ente e anche in ossequio al desiderio dei testatori, espresso nel testamento dichiarato nullo dal tribunale.

Per motivi di interesse generale e attese le finalità benefiche degli Istituti ospedalieri si chiede l'autorizzazione a vendere a trattativa privata per nove milioni di lire i due fabbricati. Il Relatore è favorevole e prega la Commissione di dare la sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ANGELINO PAOLO.** Per quanto ci riguarda, siamo stati sempre favorevoli alle vendite di beni a questi enti locali, anche se non ospedali. Sono organismi questi che hanno una funzione che merita ogni considerazione.

Qui, certamente, l'onorevole Rappresentante del Governo ha già inteso a cosa mi riferisco; a tante case del popolo che sono state requisite dai fascisti, che poi lo Stato ha acquisito e che adesso o non restituisce affatto oppure fa pagare al prezzo venale asserendo che si tratta, ormai, di beni di proprietà dello Stato. Ripeto, la materia non è identica, ma dovremmo ricordare che quando si riconosce che lo Stato ha acquistato una proprietà in maniera quanto meno irregolare sarebbe bene usare lo stesso metro che, in questo caso, viene usato per una istituzione ospedaliera.

**BIMA.** Dichiaro che anche noi siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'Amministrazione finanziaria dello Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, in favore degli Istituti ospedalieri di Verona e per il prezzo di lire nove milioni due fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile dello Stato situati in Verona: il primo con ingresso da via Cappelletta n. 5, distinto in catasto alla Sezione A, Foglio II, mappale 426 e confinante a sud con proprietà Bertoldi, ad est con via Cappelletta, a nord con proprietà Magni; il secondo sito al vicolo Fontanelle n. 12 distinto in catasto alla Sezione A, Foglio II, mappale 310 sub 2 e confinante a sud con proprietà Rapelli, ad ovest con via Cappelletta, a nord con proprietà Magni, ad est con il cortile del fabbricato di via Cappelletta.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto alla approvazione del relativo contratto».

La proposta di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà, subito, votata direttamente a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e delle proposte di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Abolizione del fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4609 e 4609-bis):*

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1963

A seguito dell'approvazione del disegno di legge, risultano assorbite le proposte di legge nn. 2285 e 4235 che saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

e delle seguenti proposte di legge:

Senatore JANNUZZI: « Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 nei riguardi degli enti fieristici in particolare situazione » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3079):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

Senatore BERGAMASCO: « Ordinamento della Guardia di finanza » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4614):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

Senatore SPAGNOLLI: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore degli

Istituti ospedalieri di Verona e per il prezzo di lire 9 milioni due fabbricati demaniali dello Stato, situati in Verona » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4590):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Bensi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, De Martino Francesco, Longoni, Martinelli, Mello Grand, Miccolis Maria, Napolitano Francesco, Patrini, Radi, Raffaelli, Restivo, Russo Vincenzo, Savoldi, Scarlato, Schiratti, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Vizzini e Zugno.

*Sono in congedo:*

Marzotto e Terragni.

**La seduta termina alle 19,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI